Al 41-bis, che cosa rende pericolosa la terza ora?

La Corte costituzionale ha cancellato il tetto delle due ore d'aria. Poi lo Stato ha ammesso che alcuni istituti non erano strutturalmente pronti a garantirne quattro. A Sassari-Bancali, da dove il caso era partito, nel 2026 la sicurezza è tornata al centro del dibattito da un'altra porta.

di Dario Sorbo

Sassari-Bancali. Un detenuto al 41-bis trascorre due ore al giorno all'aperto e ne chiede almeno quattro. Il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile il reclamo. Il detenuto insiste. Il Tribunale di sorveglianza, invece di chiudere la questione, la porta davanti alla Corte costituzionale.

La domanda, tolto il linguaggio dei codici, è quasi elementare: se è l'amministrazione penitenziaria a scegliere con chi quel detenuto può stare nel cortile, che cosa rende pericolosa la terza ora e innocua la seconda?

La risposta arriva con la sentenza n. 30 del 2025, depositata il 18 marzo. La Consulta cancella il tetto delle due ore perché viola gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Non perché il 41-bis debba diventare meno severo. Per una ragione più semplice: quella restrizione, così costruita, non serviva allo scopo per cui il 41-bis esiste.

Il 41-bis serve a impedire una cosa precisa: che chi è in carcere continui a comandare fuori, trasmetta ordini, mantenga collegamenti con l'organizzazione criminale. Non è una pena aggiuntiva. È una misura eccezionale per un rischio eccezionale. Proprio per questo ogni restrizione deve saper rispondere alla domanda più banale e più scomoda: a che cosa serve?

Non sono mai entrato in una sezione 41-bis e sarebbe scorretto lasciarlo intendere. Un carcere, però, l'ho visto da dentro durante la Clinica Legale. Sono entrato all'Uccella e due volte a Secondigliano. Ho studiato fascicoli, seguito udienze della magistratura di sorveglianza, letto provvedimenti che sulla carta occupavano poche righe e nella vita di una persona potevano occupare mesi.

Là dentro il tempo smette presto di essere soltanto un numero. Un'ora è una porta che deve aprirsi, un agente che deve accompagnarti, un turno, uno spazio disponibile. E una saletta non diventa un cortile solo perché si trova fuori dalla cella.

La Cassazione lo aveva già chiarito: permanenza all'aperto e socialità al chiuso rispondono a esigenze diverse. L'aria e la luce naturale da una parte, le relazioni dall'altra. L'ora trascorsa in saletta non può essere usata per far tornare il conto delle ore d'aria.

Il limite contestato veniva dal 2009. Fino ad allora la legge prevedeva per il 41-bis fino a quattro ore all'aperto e gruppi di socialità fino a cinque persone. Con la legge n. 94 il gruppo massimo scese a quattro e il tempo massimo all'aperto a due ore.

Sono due restrizioni che sembrano gemelle, ma non lo sono. Ridurre il numero delle persone incide direttamente sui contatti possibili. Ridurre il tempo trascorso dalle stesse persone, già selezionate dall'amministrazione e tenute separate dagli altri gruppi, è un'altra cosa.

La Corte lo dice con chiarezza: il rischio sta nell'eventuale errore con cui viene composto il gruppo, non nella quantità di tempo che un gruppo ben scelto trascorre nel cortile. Se quattro persone non dovrebbero comunicare tra loro, il problema esiste già nella prima ora. Se invece possono stare insieme senza compromettere la sicurezza, la terza ora non crea da sola un nuovo collegamento criminale.

A Sassari il ragionamento era ancora più concreto. Nell'ordinanza che ha portato il caso alla Consulta, il Tribunale descrive un reparto nel quale i quattro componenti del gruppo sono collocati in celle vicine e possono, di fatto, parlarsi anche dalle finestre. Il 26 marzo 2025, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari Giommaria Cuccuru lo ha detto senza giri di parole: ciò che conta è scegliere bene il gruppo, non contare i minuti.

C'era poi una differenza difficile da sostenere. Dal 2018, nel regime ordinario, la permanenza all'aria aperta è fissata in almeno quattro ore al giorno; la direzione può ridurla fino a due, ma servono giustificati motivi. Al 41-bis, invece, le due ore erano il massimo per legge. Chi era sottoposto al controllo più intenso aveva meno aria senza che l'amministrazione dovesse spiegare, caso per caso, perché.

La Consulta ha definito l'effetto un improprio "surplus di punizione". Tolto il tetto, si riespande la disciplina generale: quattro ore sono la regola, riducibili a due per giustificati motivi. Non significa che ogni detenuto al 41-bis abbia quattro ore intoccabili in qualsiasi situazione. Significa una cosa più seria: le due ore non possono più essere un automatismo.

E qui finisce la sentenza e comincia il carcere.

Una settimana dopo il deposito della decisione, lo stesso Cuccuru spiegava in Parlamento che il DAP si stava attrezzando per adeguarsi. A dicembre 2025 è arrivata un'ammissione ancora più concreta. Alla Conferenza Stato-Regioni, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha collegato la riorganizzazione del circuito 41-bis anche alla necessità di adeguare i passeggi alla sentenza n. 30: negli istituti allora esistenti, ha detto, in alcuni casi non sarebbe stato possibile garantire le quattro ore per ragioni strutturali.

È un passaggio che vale più di molte polemiche. La Corte dice che la regola è quattro ore. Lo Stato risponde che, per applicarla, deve cambiare anche i luoghi.

La riorganizzazione prevede la concentrazione del 41-bis in sette istituti dedicati. La Sardegna resta centrale: Sassari, Nuoro e Cagliari-Uta. E Sassari-Bancali non è un carcere marginale nella geografia del regime speciale. Secondo una risposta del Ministero della Giustizia, all'8 aprile 2026 vi erano ristretti 91 detenuti al 41-bis. Il giorno precedente il Garante nazionale ne contava 741 in tutta Italia.

Poi, nel settembre 2026, Sassari è tornata nelle cronache per tutt'altro motivo. Alcuni fogli manoscritti attribuiti a Leoluca Bagarella sarebbero usciti dalla sezione 41-bis di Bancali. L'autenticità, sulla base degli atti pubblici consultabili, non può essere data per accertata. Ma la vicenda è arrivata in Parlamento: l'11 e il 22 settembre due interrogazioni al Senato hanno chiesto al ministro della Giustizia di verificare la provenienza dei presunti "pizzini", gli accessi alla sezione, il servizio di portavitto, i controlli e l'eventuale esistenza di falle nelle procedure di sicurezza.

Se quei fogli risultassero autentici, il fatto sarebbe grave. Ma aiuterebbe anche a mettere a fuoco la questione giusta. Il problema di sicurezza sarebbe capire chi entra, chi esce, chi porta qualcosa, chi controlla e attraverso quale passaggio un messaggio può superare il muro. Non stabilire, in astratto, che dopo centoventi minuti lo stesso cortile diventa più pericoloso.

Difendere questa distinzione non significa essere indulgenti con la mafia. È il contrario. Un regime eccezionale resta credibile se è severo esattamente dove la severità impedisce un rischio. Se ogni sofferenza aggiunta viene chiamata sicurezza, la parola finisce per non significare più nulla.

La Corte costituzionale percorre questa linea da anni. Nel 2013 è intervenuta sui limiti ai colloqui con i difensori. Nel 2020 sul divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di

socialità. Ogni volta la domanda è stata, in sostanza, la stessa: questa restrizione impedisce davvero i collegamenti criminali oppure aggiunge soltanto afflizione?

Nel 2025 è toccato alle ore d'aria.

La sicurezza è un dovere dello Stato. Proprio per questo non può diventare una parola buona per giustificare qualsiasi cosa. Se si limita un diritto, bisogna indicare il pericolo che quella limitazione impedisce.

Per il tetto automatico delle due ore quel pericolo non è stato dimostrato.

Il Parlamento aveva fissato un orologio. La Consulta ha chiesto una ragione.

Adesso resta il lavoro meno elegante: far entrare la sentenza nei cortili.

Fonti essenziali

- Corte costituzionale, sentenza n. 30/2025, depositata il 18 marzo 2025.
- Tribunale di sorveglianza di Sassari, ordinanza 18 marzo 2024, pubblicata in G.U., 1ª Serie speciale, n. 42/2024.
- Corte di cassazione, sez. I pen., sentenza n. 10585/2023, sulla distinzione tra permanenza all'aperto e socialità al chiuso.
- Commissione parlamentare antimafia, audizione di Giommaria Cuccuru, presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari, 26 marzo 2025.
- Conferenza Stato-Regioni, verbale della seduta del 18 dicembre 2025, informativa del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove.
- Ministero della Giustizia, risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-07233, 5 giugno 2026 (dati sul circuito 41-bis aggiornati all'8 aprile 2026).
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Report aprile 2026, rilevazione del 7 aprile 2026.
- Senato della Repubblica, atti di sindacato ispettivo nn. 4-03336 dell'11 settembre 2026 e 3-02794 del 22 settembre 2026.
- Corte costituzionale, sentenze nn. 143/2013 e 97/2020.

L'autore è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con una tesi in Diritto penitenziario sul trattamento dei detenuti. Ha frequentato per un anno accademico la Clinica Legale in esecuzione penale, seguendo udienze della magistratura di sorveglianza, analizzando fascicoli e provvedimenti e visitando istituti penitenziari.